
Proposta di Regolamento di Polizia Mortuaria

- **Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 26/04/2018**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

- Art. 1 - Riferimenti normativi
- Art. 2 - Oggetto e definizioni
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori
- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- Art. 10 – Targhetta di riconoscimento
- Art. 11 – Esercizio del servizio di trasporto funebre
- Art. 12 – Modalità di trasporto e percorso
- Art. 13 – Norme generali per i trasporti
- Art. 14 – Trasporti per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 15 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 16 – Trasporti e sepolture a carico del Comune
- Art. 17 – Rinvenimento di salme

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

- Art. 18 – Elenco cimiteri
- Art. 19 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 20 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 21 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 22 – Modalità di pagamento

CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 23 – Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - SEPOLTURE

- Art. 24 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 25 – Sepolture a pagamento

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 26 - Inumazione
- Art. 27 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni
- Art. 28 - Tumulazione
- Art. 29 – Individuazione dei loculi
- Art. 30 – Tumulazione provvisoria
- Art. 31 – Traslazione

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 32 – Esumazioni ordinarie
- Art. 33 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 34 – Esumazione straordinaria
- Art. 35 - Estumulazione
- Art. 36 – Raccolta di resti ossei
- Art. 37 – Trattamento dei resti mortali, esisti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- Art. 38 – Operazioni cimiteriali ove è richiesta la presenza di personale sanitario

- Art. 39 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali
- Art. 40 – Oggetti da recuperare

CAPO VI – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

- Art. 41 – Oggetto e finalità
- Art. 42 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 43 – Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 44 – Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 45 – Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 46 – Sanzioni amministrative
- Art. 47 – Senso comunitario della morte
- Art. 48 – Registri cimiteriali
- Art. 49 - Procedura
- Art. 50 – Deposito provvisorio

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 51 - Orario
- Art. 52 – Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- Art. 53 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- Art. 54 - Manifestazioni
- Art. 55 – Divieto di attività commerciali
- Art. 56 – Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione dei lavori riguardanti le tombe
- Art. 57 – Coltivazione di fiori e arbusti
- Art. 58 – Riti funebri
- Art. 59 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 60 – Concessioni per sepolture private
- Art. 61 – Durata e modalità concessioni di aree cimiteriali (tombe di famiglia o collettività)
- Art. 62 – Casi particolari (benemerenze verso il concessionario – convivenze)
- Art. 63 - Manutenzione
- Art. 64 – Costruzione dell'opera - termini

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 65 – Rinnovo della concessione di area cimiteriale
- Art. 66 – Revoca della concessione di area cimiteriale
- Art. 67 – Divisione, subentri
- Art. 68 – Rinuncia di aree cimiteriali
- Art. 69 – Rinuncia a concessioni si aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia
- Art. 70 – Decadenza
- Art. 71 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria
- Art. 72 – Loculi: rinuncia

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 73 – Responsabilità

Art. 74 – Recinzione aree – Materiali di scavo.
Art. 75 – Introduzione e deposito di materiali
Art. 76 – Orario di lavoro
Art. 77 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti
Art. 78 – Vigilanza

CAPO II – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 79 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Art. 80 – Servizio di custodia del cimitero
Art. 81 – Compiti del necroforo
Art. 82 – Osservanza di disposizioni sanitarie
Art. 83 – Ulteriori compiti del necroforo
Art. 84 – Disposizioni varie
Art. 85 – Divieti di seppellimento e di esumazione
Art. 86 – Doveri del necroforo

CAPO III – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 87 – Funzioni - Licenza
Art. 88 - Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 89 – Mappa
Art. 90 – Annotazioni in mappa
Art. 91 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art. 92 – Schedario dei defunti
Art. 93 – Scadenziario delle concessioni
Art. 94 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 95 – Cautele
Art. 96 – Concessioni pregresse
Art. 97 – Sepolture private – Mutamento del rapporto concessorio
Art. 98 –Ricezione di norme

Allegati:

- 1) Deliberazione della Giunta Regionale n. 115-6947 del 05/08/2002 ;
- 2) Circolare dell' Az. S.L. n. 10, Prot. n. 11138 del 19/11/2002;
- 3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2005
- 4) I gradi di parentela e di affinità

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001 e relativo regolamento di attuazione, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003, la Legge Regionale del Piemonte n. 20 del 31/10/2007.

ARTICOLO 2 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art. 9)

2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 26).

2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 28).

2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 31).

2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 32).

2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 35).

2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;

2.8. per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità n. 24/93).

2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto

ARTICOLO 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - 2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
 - 2.2. Copia del presente Regolamento.
 - 2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
 - 2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - 2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - 2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s. m. e i.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero oppure presso il più vicino ospedale tramite apposita convenzione. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi dell'A.S.L. TO 3, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Per le celle frigorifere che devono essere individuate dall' A.S.L. TO 3 di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90, esiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93.
5. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al

successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, secondo quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dell'Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo, secondo le modalità previste dall'art.9) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MATER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

Per l'inumazione:

1.1. Il feretro deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 30) del D.P.R. 285/90, fatte salve le autorizzazioni all'uso di materiali diversi previsto dai vigenti Decreti del Ministero della Salute.

1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. TO 3 che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità n. 10 del 31.07.1998)

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 10 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi ,in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 11 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, in regime di libero mercato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione al trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti .
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri , in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931 n.773.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art.8 della Legge 15.1.1992 n.21.
4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art.20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

ARTICOLO 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione, atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. TO 3 vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 13 - Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30

del D.P.R. 285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 14 comma 1.2 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 14 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, è autorizzato il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Dirigente del Servizio, correlato dai seguenti documenti:
 - 1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - 1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell' A.S.L. TO 3 ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90, fatte salve le deroghe previste dalla circolare esplicativa della D.G.R. n. 115/6947 del 07/11/2002.
 - 1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Villafranca Piemonte, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 15 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

ARTICOLO 16 - Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di

bisogno. Lo stato di indigenza o di bisogno viene determinato secondo le modalità di cui al successivo art. 24) .

ARTICOLO 17 - Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune di Villafranca Piemonte, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.3 del presente regolamento.

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

ARTICOLO 18 - Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale di Villafranca Piemonte.

ARTICOLO 19 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Villafranca Piemonte.

ARTICOLO 20 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90)
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 21 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c. i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cittadini residenti;
- e. i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 20, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ART. 22- Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della stipula della Concessione.

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Ai sensi dell'art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/90 il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale.

ARTICOLO 23 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. TO 3, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.

3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

3.1. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.

3.2. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.

3.3. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.

3.4. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.

3.5. dell'ubicazione dell'ossario e del cinerario comune, del roseto cinerario e dell'area destinata alla sepoltura di soggetti appartenenti a religioni diverse da quella cattolica.

4. Almeno ogni 5 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III SEPOLTURE

Art. 24 - Fornitura gratuita di feretri.

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari.
2. Lo stato di indigenza è attestato dal competente Responsabile del Servizio, con riferimento al vigente Regolamento sui criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e soggetti Pubblici e privati, in relazione alla composizione del nucleo familiare del defunto e alla situazione economica del nucleo stesso secondo quanto disposto dal D. Lgs 109/98 e s. m. e i. in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.
3. Qualora i familiari del defunto si trovino nell'impossibilità di sostenere le spese per i funerali e si renda necessario provvedere con sollecitudine, nelle more dell'individuazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare del defunto utile ai fini dell'attestazione della condizione di indigenza, Il Comune sostiene le spese necessarie all'inumazione della salma in campo comune, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari.

ARTICOLO 25 - Sepulture a Pagamento

2. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dal Consiglio Comunale sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 26 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - 1.1 Sono comuni le sepolture, della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate agli aventi diritto, secondo quanto disposto dal precedente articolo 21, quando non sia richiesta una sepoltura privata. Ai sensi della Legge n. 26 del 28/02/2001, l'inumazione in campo comune è gratuita in caso di salma appartenente ad un nucleo familiare in condizione di indigenza accertata nei modi di cui al precedente art. 24), tale servizio è a pagamento in tutti gli altri casi. Le tariffe sono stabilite con provvedimento del competente organo comunale.
 - 1.2 Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.
2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
 - 2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Villafranca Piemonte, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo (art. 70 DPR 285/1990).
 - 2.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 - 2.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dal competente ufficio comunale, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio, o di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, in tal caso l'onere della spesa è a carico dei privati richiedenti.
- 2.4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 27 - Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni.

1. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 28 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e Circ. Min. Sanità 24/93.
5. Qualora lo spazio sia idoneo, è consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

Art. 29 - Individuazione dei loculi

1. In riferimento all'art. 28) commi 1) e 2) viene stabilito il seguente criterio per l'individuazione della posizione dei lotti, (intesi come insieme di uno o più blocchi di loculi) dei blocchi di loculi nonché dei relativi loculi e cellette ossario in essi costruiti:
 - a) ciascun blocco è contrassegnato con una lettera dell'alfabeto - carattere maiuscolo- con inizio dalla lettera A, mentre a ciascun loculo, di ogni blocco, è assegnato un numero progressivo, iniziando dal n. 1 per il primo loculo situato in alto a sinistra e procedendo in successione, lungo la direzione orizzontale, fino all'esaurimento degli stessi, dando atto che in base al presente criterio ciascun loculo risulterà individuato con una sigla costituita da una lettera e da un numero, ad esempio: AI, per il primo loculo in alto a sinistra incluso nel blocco A;
 - b) che lo stesso criterio di individuazione attraverso le lettere, venga adottato per i blocchi delle cellette ossario sia che esse siano ubicate in blocchi contenenti loculi, in tal caso la lettera del blocco sarà la medesima utilizzata per quelli dei loculi, che in blocchi non contenenti loculi. La numerazione delle cellette ossario seguirà il senso verticale, in progressione dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra con inizio dal n° 1 per la celletta ossario situata in alto a sinistra nel blocco A) ;
 - c) il blocco di loculi situato a sinistra dell'ingresso nell'area cimiteriale interessata da tali costruzioni, è contrassegnato con la lettera A e il successivo, secondo il verso di percorrenza orario, (da sinistra verso destra) è contrassegnato con la lettera B, e così di seguito per tutto il contorno dell'area di cui trattasi, dando atto che l'ultimo blocco di tale contorno sarà contrassegnato con la lettera T;
 - d) il blocco contrassegnato con la lettera B è costituito da cellette ossario e cellette cinerarie per l'individuazione delle quali si segue il criterio di cui sopra.

ARTICOLO 30 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita su richiesta del coniuge (o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, a maggioranza degli stessi) , in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

1.1. Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.

1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova

tumulazione

1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

1.1.4. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private, la cui costruzione non sia ancora terminata ;

2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).

3. Nel caso in cui il familiare non proceda alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 60) del presente regolamento, tra quelli disponibili.

4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo secondo i criteri di cui all'art.61).

5. Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

7. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del richiedente , ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

ARTICOLO 31 – Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di un feretro per destinarlo a nuova sede, sia all'interno del cimitero comunale che in un altro cimitero.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.

2. Nel cimitero il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite dal mese di ottobre al mese di aprile.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.

5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.

6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 34 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.

2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite a norma della D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

ARTICOLO 35 - Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni:

5.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),

5.2. a richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, previa autorizzazione del Competente Responsabile del Servizio, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).

6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite ai sensi del comma 2) dell'art. 34) .

ARTICOLO 36 - Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte del coniuge o del parente più prossimo del defunto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

ARTICOLO 37 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

2. I trattamenti consentiti per i resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:

- 2.1. permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,
- 2.2. essere avviato, previo assenso del coniuge (o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, a maggioranza degli stessi), (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai soggetti di cui al precedente comma:
 - 3.1. essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa ex D.P.R. n.254/03 ;
 - 3.2. essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco;
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - 7.1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
 - 7.2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.
9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 38 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

1. Le operazioni cimiteriali per le quali è prevista la presenza del personale sanitario sono quelle individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 115-6947 del 05/08/2002 e dalla circolare esplicativa dell'Azienda Sanitaria Locale Prot. n. 11138 del 19/11/2002, allegata al presente Regolamento, nonché da eventuali ulteriori disposizioni emanate successivamente all'adozione del presente Regolamento.

ARTICOLO 39 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4) 12) e 13) del D.P.R. 254/03. Le spese derivanti dalla gestione dei suddetti rifiuti speciali sono a carico dei privati richiedenti la realizzazione degli interventi di cui è caso.

ARTICOLO 40 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al

momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Art. 41 - Oggetto e finalità

Il presente Capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, dalla L. R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal presente regolamento e dallo specifico atto autorizzatorio.

Il presente Capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 42 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

a. Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio o suo delegato, ed è subordinata all'esistenza di una manifestazione di volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) **disposizione testamentaria**, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) **iscrizione**, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, all'unanimità degli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione

resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. A prescindere dalla manifestazione di volontà del defunto, in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:

.1) certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal qual risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificato deve anche indicare se il defunto era portatore di protesi elettro alimentate e, in caso affermativo che i dispositivi sono stati rimossi.

.2) nulla osta dell'autorità giudiziaria in caso di morte improvvisa o sospetta. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del "de cuius", in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Dovrà pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto (con legalizzazione ove prevista) da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.

6. Per i resti ossei contenuti in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale non deperibile e non biodegradabile.

b.Cremazione di resti mortali

1. I resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta del coniuge (o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, a maggioranza degli stessi), previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da **esumazione** ordinaria possono:

a) essere inumati nella stessa fossa di originaria inumazione ;

b) essere avviati a cremazione.

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da **estumulazione** ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo ;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati negli appositi campi di inumazione.

4. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

.a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

.b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'Az..S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

.a) delle circostanze rilevate;

.b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. *L'Ufficiale di stato civile*, l'Az..S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 43 – Affidamento e dispersione delle ceneri

.1 L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 e dalla legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.

.2 Nel rispetto della volontà del defunto, ex art. 5 L.R. n. 20/07, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà: coniuge o, in difetto di questi, dalla maggioranza dei parenti nel grado più prossimo. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

.3 La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

.4 Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

.5 Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.

.6 In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

.7 Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

.8 In caso di decesso dell'affidatario chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 44 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire: in celletta individuale o collettiva; in sepoltura di famiglia; in loculo anche in presenza di un feretro e qualora lo spazio sia idoneo, in celletta ossario, in presenza di cassette di resti ossei ed urne cinerarie, ex art. 28) del presente Regolamento (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93) ;

2. la durata della tumulazione è prevista in 40 anni.

b) Inumata in area cimiteriale (a condizione che l'urna sia realizzata in materiale non deperibile – art. 2) co 4 L.R. n. 20/07) :

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale. La durata dell'inumazione è regolata dall'art. 26 del presente disciplinare ;

2. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
3. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
4. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non deperibile – art. 2) co 4 L.R. n. 20/07 - ;
5. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento del relativo canone di concessione dell'area.
6. A richiesta dei parenti più prossimi del de cuius e/o di un soggetto rientrante nei limiti di cui al successivo art. 61) commi 6) e 7) , l'urna cineraria può essere inumata in un'area cimiteriale dove sia già presente il feretro di un parente, rientrante nei limiti di cui al sopracitato art. 61) co. 6) e 7), con il defunto, previa autorizzazione dei parenti più prossimi del soggetto già inumato nell'area cimiteriale di cui è caso, acquisita anche attraverso idonea dichiarazione sostitutiva. La durata della concessione decorre in tal caso dalla data di esecuzione dell'ultima inumazione;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 43. co. 3. In tal caso l'urna deve essere custodita in modo stabile, tale da offrire garanzie contro ogni profanazione o rischi di asportazione. Il Comune attraverso il proprio servizio di vigilanza provvede a verificare periodicamente l'osservanza delle suddette condizioni di conservazione dell'urna da parte del soggetto affidatario. L'eventuale canone relativo al versamento degli oneri dovuti al Comune per l'erogazione del suddetto servizio verrà stabilito dalla Giunta Comunale contestualmente alla definizione delle tariffe per l'erogazione dei servizi cimiteriali.

Art. 45 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ex art. 4) L. R. N. 20/07, è consentita ai sensi delle normative vigenti nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, denominato "*Roseto Cinerario*" situato all'interno nel cimitero comunale che verrà individuato con successivo provvedimento della Giunta Comunale;
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri dai centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva ;
- e) nei fiumi, nei tratti liberi;
- f) nelle aree naturali, situate nel territorio del Comune di Villafranca P.te che verranno individuate con successivo provvedimento della Giunta Comunale.
- g) in aree private, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. Il conferimento delle ceneri in cinerario comune annulla ogni diritto di attrazione tra defunti.

Art. 46– Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 45) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

In caso di dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile o eseguita con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, si applicano le sanzioni di cui all'art. 411 del codice penale.

Art. 47- Senso comunitario della morte

.1 Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 43, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa nei modi di legge; é realizzata nel cimitero, in apposito spazio a ciò destinato, opportuna targa individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.

.2 Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 48 – Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere indicato:

- a. l'affidatario la sua residenza, il luogo dove verrà conservata, secondo le modalità di cui all'art. 44 lett.d), l'urna cineraria e i dati del defunto ;
- b. il/i soggetto/i designato/i, il luogo, il giorno e l'ora di dispersione delle ceneri.

Art. 49 – Procedura

1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, ex art. 1 L.R. n. 20/07:

.1 Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal *de cuius* per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi di legge.

.2 Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi di legge.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 50– Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 51- Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

ARTICOLO 52 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo;

3. E' Vietato l'ingresso:

a) ai cani o ad altri animali anche se tenuti a catena o guinzaglio;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

4. E' inoltre proibito passare attraverso i "campi" ed attraverso le "fosse". Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

5. Per motivi di salute od età Il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 53 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.

1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.

1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.

1.4. Introdurre oggetti irriverenti.

1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.

1.6. Consumare cibi e bevande.

1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.

1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.

1.9. Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.

1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.

1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.

1.12. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.

1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).

1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.

1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.

1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 54 – Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 55 - Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 56 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione al Responsabile dei Servizi cimiteriali.

2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali dalle 7,30 alle 12,30.

3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, se non in caso di particolari esigenze e con l'autorizzazione di cui al seguente comma 7) .

4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.

5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

ARTICOLO 57 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.

2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 58 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

11. Il Comune ha la facoltà di istituire e regolamentare il servizio di illuminazione dei loculi e delle tombe di famiglia.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 60 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - 1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.). Il loculo ceduto dal Comune comprende la lapide senza ulteriore corredo.
 - 1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - 5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 5.2. L'inizio e la fine della concessione
 - 5.3. La durata.
 - 5.4. La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
 - 5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - 5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

6. Le sepolture private su aree in concessione che non siano destinate a Enti, comunità ecc., si distinguono in familiari (gentilizie) , oppure ereditarie. Il sepolcro **familiare** è destinato dal suo fondatore a se stesso e alla propria famiglia e può divenire **ereditario** nel caso in cui non vi siano persone che, appartenenti alla famiglia del concessionario, abbiano titolo a subentrare nella posizione del concessionario fondatore di sepolcro.

Art. 61 – Durata e modalità delle concessioni.

a) manufatti costruiti dal Comune (loculi, cellette ossario nicchie cinerarie

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione,
2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di 40 anni dalla data della sottoscrizione della concessione e non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune.

3. Alla scadenza del termine di cui al precedente comma il Comune rientrerà in possesso del manufatto, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' tuttavia riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per ulteriori 20 anni, dietro il pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

.4 Per quanto concerne le concessioni a tempo indeterminato note anche come perpetue o in regime di perpetuità, il Comune ne acquisisce automaticamente la disponibilità, qualora si manifesti una delle seguenti situazioni:

..1) siano trascorsi 50 anni dalla data della tumulazione e si verifichi, attraverso gli uffici preposti l'estinzione della famiglia del concessionario, accertata anche attraverso la pubblicazione di bando a mezzo di manifesto da pubblicare presso: il cimitero, l'Albo Pretorio del Comune; gli spazi destinati agli annunci mortuari, per la durata di un anno. In tal caso, esperite senza esito le formalità di ricerca, si procederà all'estumulazione della salma e alla collocazione dei resti in celletta ossario per i successivi 20 anni ;

..2) a seguito di traslazione della salma in altra sepoltura;

..3) si riscontri una pericolosità del manufatto, accertata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ;

..4) ad istanza dei soggetti aventi titolo disponendo nel caso:

...1) un rimborso per la retrocessione nella misura del 50% del prezzo medio del canone di concessione dei loculi cimiteriali in vigore al momento della richiesta ;

...2) un mutamento del regime della concessione riferito alla possibilità di utilizzare il manufatto (loculo) per un'altra salma, per la durata di anni 40, a fronte della corresponsione di un canone di concessione pari all'80% del prezzo medio della tariffa di concessione dei loculi cimiteriali in vigore al momento della richiesta.

b) aree cimiteriali per la costruzione delle tombe

1. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo come previsto dal successivo articolo 65).

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (tombe o cappelle individuali o di famiglia), e collettività. La concessione, disposta con provvedimento dell'organo esecutivo, è regolata da schema di contratto-tipo e sottoscritta dal competente Responsabile del Servizio e dai concessionari.

3. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia possono essere concesse:

a) ad una o più persone

b) ad una o più famiglie

c) ad Enti, corporazioni, fondazioni.

4. Nei casi a) e b) la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti, e dei soggetti aventi titolo ai sensi del presente regolamento, con esclusione di ogni altro.

5. Nel caso c, la concessione può essere fatta a favore delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

lett.b) **aree cimiteriali per la costruzione delle tombe ...**

....*omissis*

Co. 6) La costituzione di un sepolcro, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura ("*ius inferendi mortuum in sepulchrum*") al fondatore medesimo, a tutti i suoi parenti come meglio specificato al successivo punto 7) a coloro che si trovavano in una situazione di *convivenza di fatto* e/o di unione civile con il fondatore stesso e/o con uno dei suoi ascendenti o discendenti ricompresi nei vincoli di parentela di cui al successivo co.7 accertata, nei modi di cui alla Legge n. 76 del 20/03/2016, nonché agli eredi per diritto di successione del sepolcro, Co.7. Pertanto fra gli parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- ascendenti, discendenti in linea retta e collaterale fino al VI grado (art. 77 del c.c.);
 - i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;
 - il coniuge;
 - le nuore e i generi;
 - suoceri del concessionario originario.
 - I cognati;
 - i soggetti in stato di convivenza di fatto, di unione civile e gli eredi della tomba per diritto di successione , come specificato al co. 6) ;
 - i soggetti benemeriti individuati secondo le modalità di cui all'art. 62) del presente regolamento ;
- Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

Al sensi della Legge n. 151 del 19/05/1975 del nuovo diritto di famiglia il sepolcro potrà essere utilizzato anche dagli affini. In tal caso occorrerà il preventivo assenso di tutti i titolari della concessione e/o di tutti gli aventi diritto. Manifestato anche attraverso idonea dichiarazione sostitutiva.

8. In caso di decesso del concessionario originario si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 67) .

9. La tumulazione definitiva oltre i limiti di cui al 7° comma è subordinata al pagamento di una tassa di concessione. Nel caso di loculi tale tariffa è pari all'ammontare risultante dalla media tra il prezzo maggiore e quello minore stabilito per tali manufatti, al momento dell'autorizzazione. Nel caso di cellette ossario tale tariffa è pari a quella in vigore per tali manufatti. I gradi di parentela e di affinità ai fini dell'applicazione del presente comma sono determinati con riferimento al concessionario e calcolati secondo le modalità di cui all'allegato n.4).

10. Nelle tombe di famiglia è ammessa la tumulazione provvisoria per un periodo non superiore ad anni due previo pagamento di una tassa pari al 30% del prezzo medio dei loculi da determinarsi coi criteri di cui al precedente 9° comma. Scaduto il biennio senza che si sia provveduto alla tumulazione definitiva, il Comune procederà d'ufficio con addebito delle relative spese a carico degli obbligati inadempienti. Nulla è dovuto qualora tale tumulazione provvisoria sia causata da mancanza di loculi disponibili. Le tumulazioni provvisorie di cui al presente comma dovranno trovare sistemazione definitiva entro sei mesi dalla disponibilità di loculi.

11. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 62 - Casi particolari (benemerienze verso il concessionario - convivenze)

1. Può essere consentita, dalla Giunta con proprio atto, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione

Art. 63 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

5. Per le concessioni cimiteriali per tombe di famiglia già rilasciate per le quali venga presentata, dal concessionario o avente diritto, domanda di sopraelevazione della costruzione rispetto al primitivo progetto, dovrà essere corrisposta la tariffa vigente all'atto di presentazione della richiesta

6. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modifiche della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alla prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione novantennale, ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. A tal fine un loculo viene equiparato a mq 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di area cimiteriale.

Art. 64 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui alla lettera b) dell'art. 61), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data della stipula dell'atto di concessione , pena la decadenza.

Per giustificati motivi, approvati con provvedimento della Giunta Comunale, ai suddetti termini, può essere concessa, su richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2. Il provvedimento di concessione dell'area cimiteriale è adottato dalla Giunta Comunale.

3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, secondo le specifiche tecniche esistenti all'atto del rilascio del permesso di costruire, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro e le regole per la costruzione dello stesso.

4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

6. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchino le necessarie autorizzazioni.

CAPO II - RINNOVO, REVOCA, DIVISIONE, SUBENTRI

Art 65 - Rinnovo della concessione di area cimiteriale

1. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

2. Scaduto il periodo della concessione, tutti gli interessati (ossia tutti i soggetti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia) potranno chiederne il rinnovo, designando in modo unanime il nominativo o i nominativi del nuovo/i concessionario/i; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba. Nel caso di constatata regolarità di successione, verrà rilasciata, in favore dei soggetti designati, una nuova concessione di durata novantennale, previo pagamento della somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della richiesta. La mancanza di tale domanda costituirà una presunzione di rinuncia al rinnovo; quindi la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare

deliberazione da parte della Giunta Comunale, e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art 66 - Revoca della concessione di area cimiteriale

1. Dal 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, vige il principio per il quale la durata delle concessioni di sepolcri privati è sempre a tempo determinato e sussistite un limite massimo non derogabile di 99 anni.

2. Per le concessioni rilasciate anteriormente alla suddetta data si applica quanto segue:

a) concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni: possibilità di revoca subordinata alla concorrenza dei seguenti presupposti:

- il sepolcro privato non sia stato utilizzato da almeno cinquanta anni;
- si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero;
- non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del Cimitero o, in alternativa alla costruzione di un nuovo cimitero.

b) concessioni a tempo indeterminato (perpetue): è prevista la revoca solo nel caso di soppressione del Cimitero; in tal caso l'Ente dovrà provvedere a rilasciare un nuovo regolare atto di concessione di sepolcro privato della superficie di area corrispondente a quella revocata per un periodo di novantanoveanni ;

3) Le concessioni perpetue decadono inoltre nei casi di cui agli artt. 63. co.7) e 65), a richiesta di tutti i soggetti aventi titolo .

Art. 67 Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o un'eventuale individuazione di posti.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1 comma 1 lettera i) del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti di cui all'art. 61) co.7) , oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi

3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti dei Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, tutti i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61) co.7) sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso. Tale comunicazione deve indicare la/e persona/e designata/e, da tutti i soggetti aventi titolo, ex art. 61), quale/i loro rappresentante/i nei confronti del Comune.

6. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i soggetti aventi titolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

7. Trascorso il termine di tre anni senza che i soggetti di cui al precedente comma 5, abbiano provveduto alla segnalazione del loro rappresentante nei confronti del Comune, l'Ente può procedere all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione.

8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61) co.7) possono richiedere il rilascio di una nuova concessione. Il rilascio della concessione viene effettuato nei confronti della persona e/o delle persone designata/e dai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 61), comporta il versamento del corrispettivo canone di concessione in vigore al momento della richiesta ed ha la durata di anni 99 dalla data della stipula. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1 comma 1 lettera i) del DPR 445/2000, essa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti sopraindicati oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Art. 68 – Rinuncia di aree cimiteriali

1. È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.

2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, a rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà versare al Comune il canone di concessione pari all'importo delle tariffe vigenti.

3. E' altresì consentito a uno o più concessionari di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art 61) del presente regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal comune, previa acquisizione di nulla osta da parte di tutti gli altri soggetti aventi titolo. Se la rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

Art. 69 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma, tanto per le concessioni della durata di 99 anni, tanto per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presentazione della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

4. In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un indennizzo forfetario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

5. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'Ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive del rimborso forfetario assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, nonché delle spese per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi cellette ossario e/o dell'eventuale cremazione dei resti mortali e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area.

6. L'entità degli oneri per il rilascio della concessione nei casi di cui al comma 5, sarà determinato con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, con riferimento ai suddetti oneri di spesa.

Art. 70 - Decadenza

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini di cui all'art. 64) 1° comma, e successive eventuali proroghe;
 - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
 - c) nel caso di estinzione della famiglia del concessionario. (Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – *jus sepulchri* – dell'area in questione.)
2. Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alle lettere a) e b) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario/i; soggetti aventi titolo all'esercizio del diritto d'uso; eredi del manufatto eretto sull'are cimiteriale di cui è caso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera c), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.
3. La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei casi di cui alle lettere a) e b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera c), sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
4. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 71 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per "*perdurante stato di abbandono e di incuria*", ai sensi del precedente art. 70, nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di estumulazione o esumazione dovranno essere eseguite nei modi previsti dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo 70, dovranno essere precisate:
 - a) le notizie che precedono;
 - b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

Art. 72 - Loculi: rinuncia

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del servizio disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:
 - 50 % quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;
 - 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
 - 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
 - 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.
2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario.
3. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.
4. I loculi oggetto di rinuncia dovranno essere liberi o liberabili da salme al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.
5. L'entità, del rimborso per la retrocessione dalla concessione di loculi in regime di perpetuità è stabilito nella misura del 50% del prezzo medio del canone di concessione dei loculi cimiteriali in vigore al momento della richiesta.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 73 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 75 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 76 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento
2. La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, fissare gli orari e le modalità di lavoro da osservarsi nei giorni festivi e prefestivi.

Art. 77 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 78 - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II – Personale addetto al Cimitero

Art. 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto e' vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte, del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 80 - Servizio di custodia del cimitero

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.
2. Il necroforo:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) é' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 81 - Compiti del necroforo

1. Il necroforo:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti ;
 - c) tiene i registri e sorveglia le strutture pubbliche e private ;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco ;
 - e) vigila perché non si verificano guasti, furti, disordini, ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari ;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile.
 - g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

h) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.

Art. 82- Osservanza disposizioni sanitarie

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Art. 83 - Ulteriori compiti del necroforo

1. Il necroforo assiste alle tumulazioni ed esumazione dei cadaveri, e ne redige apposito verbale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento.
2. Il necroforo scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di tumulazione, li cala nelle fosse o li depone nelle celle murali provvedendo a sigillare i loculi appartenenti al complesso dei manufatti costruiti dal Comune, riempie le fosse, ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta opera nelle autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi.
3. Provvede, altresì, alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 84 - Disposizioni varie

1. Il necroforo fa parte del personale dell'Area Tecnica del Comune.
2. Il necroforo, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa e porterà i distintivi che gli saranno dati dal Comune.
3. Gli addetti ai lavori nel Cimitero devono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 85 - Divieti di seppellimento e di esumazione

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'apposita autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 86 - Doveri del necroforo

1. E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, e salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta, in taluni casi speciali.

CAPO III IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 87 - Funzioni – Licenza

1. Le imprese che intendono svolgere attività funebre come definita dalla L.R. n. 15/2011 devono ottemperare alle disposizioni di cui alla L.,R. n. 7/2012 e agli indirizzi applicativi del Regolamento Regionale 8/08/2012 N.7/R approvati con deliberazione della G.R. n. 1-7014 del 13/01/2014 e s. s m. e i. .

2. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi; - occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

3. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 88 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività'.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 89 - Mappa

1. Presso l'area amministrativa: servizi demografici e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde una sigla costituita da una lettera e da un numero, che deve coincidere con quella che obbligatoriamente deve essere apposta su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 90 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità' del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità' del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 91 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

Art.. 92 - Schedario dei defunti

1. Presso l'area amministrativa: servizi demografici è tenuto lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se dal caso, con mezzi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio, sulla scorta della mappa di cui all'art. 89) terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno almeno riportati :
 - a)le generalità del defunto;
 - b)il numero della sepoltura.

Art. 93 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso l'area amministrativa: servizi demografici è tenuto inoltre lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente é comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 65), relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 95- Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 96 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93) le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 97 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 98– Ricezione di norme

1. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.115-6947 del 05/08/02 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 12/09/02, e della comunicazione trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Pinerolo – nota Prot. n. 0005049 del 17/09/02 - si prende atto che dal 01/10/2002, sono sospese le seguenti attività:

1.1 verifica dei carri funebri ;

1.2 assistenza alle esumazioni ed estumulazioni;

1.3) pareri per costruzione edicole funerarie e sepolcri privati;

precedentemente effettuate dal competente servizio sanitario dell'Az. S.L. N. 10 di Pinerolo, in quanto ritenute non giustificate da motivazioni sanitarie in virtù della deliberazione della Giunta Regionale richiamata in premessa.

2. Le norme di cui al precedente comma saranno in vigore fino all'adozione di nuove disposizioni da parte degli organi competenti.

Villafranca Piemonte li 26/04/2018

Allegati:

1) Deliberazione della Giunta Regionale n. 115-6947 del 05/08/2002 ;

2) Circolare dell'Az. S.L. n. 10, Prot. n. 11138 del 19/11/2002;

3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2005

4) I gradi di parentela e di affinità